

# STATUTO FONDAZIONE DI CULTO E DI RELIGIONE “ALMA TOVINI DOMUS”

---

## **Art. 1 - Natura e sede**

La Fondazione di culto e di religione denominata “ALMA TOVINI DOMUS” è stata costituita con Decreto del Vescovo di Brescia il 29 febbraio 1960; è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 31 agosto 1961, n. 1091, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia al n. 279.

La sede legale è a Brescia, in via Trieste n. 17.

La Fondazione non persegue finalità di lucro ed è costituita a tempo indeterminato.

## **Art. 2 - Scopo**

La Fondazione, in ossequio alle finalità storicamente riconosciute in ambito canonico e civile fin dal 1961, persegue con fedeltà lo scopo di coltivare e approfondire l’educazione integrale delle giovani generazioni alla luce dell’antropologia del Vangelo, con particolare attenzione alla formazione culturale cristiana degli studenti della Diocesi di Brescia.

Tale scopo si intende raggiungere mediante:

- a) la promozione della formazione culturale, morale e religiosa delle giovani generazioni, sia a livello personale che comunitario e associato;
- b) l’approfondimento dell’educazione cristiana delle giovani generazioni, assistendo in particolare la formazione spirituale degli studenti della Diocesi di Brescia, ricorrendo all’aiuto di presbiteri e laici a ciò appositamente deputati.

Dette finalità sono perseguite dalla Fondazione, direttamente o in sinergia con altri Enti, e con ogni strumento di natura economica e finanziaria atto a perseguire gli scopi istituzionali.

## **Art. 3 - Attività strumentali e secondarie**

Al fine di perseguire i suoi scopi istituzionali la Fondazione potrà anche promuovere:

- a) iniziative religiose, quali ritiri spirituali orientati alle giovani generazioni e corsi speciali di studio in ambito religioso e cristiano;
- b) l’organizzazione e la gestione di Istituti scolastici di ogni ordine e grado, con una costante attenzione alle esigenze culturali, morali e religiose del contesto sociale;
- c) la promozione, partecipazione e gestione di organismi attinenti l’università e le scuole di specializzazione, anche post-universitarie;
- d) la promozione e l’organizzazione di corsi speciali di studi, seminari, convegni e conferenze.

## **Art. 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, quali risultanti dagli atti di fondazione e dai successivi atti che ne abbiano previsto tale destinazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, eredità, lasciti, donazioni con espressa destinazione al patrimonio, nonché con avanzi di esercizio a ciò destinati dal Consiglio di Amministrazione.

È fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione al mantenimento del patrimonio, anche mediante eventuale modifica della composizione dello stesso se utile al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di rendite patrimoniali, contributi di persone fisiche e di persone giuridiche e/o private, proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio, entrate derivanti dall’attuazione delle attività istituzionali, proventi diversi non direttamente ascrivibili alle attività istituzionali e, in via straordinaria, anche mediante l’utilizzo di risorse derivanti dalla alienazione di parte del patrimonio.

Le donazioni, le eredità ed i lasciti destinati a patrimonio sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, sentiti i competenti Enti diocesani, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'istituzione.

Le rendite e le risorse debbono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno essere utilizzate in alcun modo per finalità diverse da quelle statutariamente previste.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore o in alternativa il Collegio dei Revisori legali dei conti.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere, non investito di particolari incarichi, sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 6 - Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia fra i componenti di nomina vescovile del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle sue deliberazioni.

#### **Art. 7 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a nove membri.

Almeno cinque componenti, compreso il Presidente, sono nominati dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia; gli eventuali altri possono essere nominati, previa consultazione del Vescovo *pro tempore*, anche dai già nominati per specifiche competenze ecclesiali o professionali.

Il Consiglio di Amministrazione elegge inoltre al proprio interno un Vicepresidente, demandato a svolgere le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati, ma non più di due volte consecutivamente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche in luogo diverso dalla sede legale purché nell'ambito della Regione Lombardia, mediante lettera raccomandata, lettera ordinaria, o e-mail, almeno una settimana prima della riunione, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. In caso di urgenza la convocazione verrà fatta almeno tre giorni prima, con i mezzi ritenuti più idonei dal Presidente.

La convocazione può essere promossa per iniziativa di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, quando ottenga l'assenso del Presidente o di almeno due altri membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque membri, o di almeno sette dei suoi componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da nove membri, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono per voto palese per appello nominale. In caso di parità dei voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.

È prevista la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in audio e video conferenza.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Presidente, sentito il parere dell'Ordinario Diocesano *pro tempore*, dispone per la loro sostituzione; analogamente si procede in caso di cessazione dall'incarico per altre cause, dopo la relativa presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio, che dovrà essere ricostituito ex novo.

#### **Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- a) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo della Fondazione; e, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo della Fondazione relativo all'esercizio successivo;
- b) approva il programma e le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
- c) delibera l'accettazione di donazioni, lasciti o eredità;
- d) delibera in ordine alle modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di impiego del patrimonio;
- e) determina la dotazione organica della Fondazione;
- f) affida ad uno o più dei suoi componenti, ovvero anche a soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, deleghe e mandati per l'assolvimento di determinati compiti;
- g) può nominare il Segretario Generale e, in accordo con il Preside dell'Istituto "Cesare Arici" e i Presidi degli eventuali Istituti scolastici gestiti, i componenti del Comitato Scientifico.

Al termine di ogni esercizio, il Presidente del Consiglio di amministrazione presenta al Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia il bilancio ed una relazione attinente l'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'eventuale scioglimento della Fondazione, con voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque membri, o di almeno sette dei suoi componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da nove membri, e previo consenso del Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia.

#### **Art. 9 - Termine dell'esercizio sociale annuale**

Il termine dell'esercizio sociale annuale è previsto per il 31 agosto di ogni anno solare.

#### **Art. 10 - Atti di straordinaria amministrazione**

Per la validità degli atti d'amministrazione straordinaria deliberati dal Consiglio di Amministrazione è necessaria:

- a) la licenza del Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia per gli atti di cui al can. 1281 del codice di Diritto Canonico;
  - b) la licenza del Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292;
  - c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima;
- ed in ogni caso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni previste dal diritto canonico particolare e universale.

#### **Art. 11 - Nomina del Preside**

È di competenza del Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno tre dei suoi componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque membri, o di almeno sette dei suoi componenti, nel caso in cui il Consiglio sia composto da nove membri, sentito il parere del Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia, la nomina del Preside dell'Istituto "Cesare Arici" e dei Presidi degli altri eventuali Istituti scolastici gestiti.

I poteri di detti soggetti all'interno dell'Istituto sono definiti in forza di un Regolamento interno dell'Istituto stesso riguardo al quale il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri deliberativi e modificativi con la medesima maggioranza necessaria per la nomina delle anzidette figure.

Il Preside dell'Istituto "Cesare Arici" e i Presidi degli eventuali Istituti scolastici gestiti sono membri di diritto del Comitato Scientifico, qualora fosse costituito, e, su invito del Presidente o della maggioranza del Consiglio, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 - Assistente pastorale**

L'Assistente pastorale della Fondazione è nominato dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia, fra i presbiteri diocesani o religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata, operanti nella Diocesi di Brescia, al fine di coadiuvare nel perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, specialmente in riferimento al progetto educativo di scuola cattolica.

In coerenza con gli orientamenti pastorali diocesani e in armonia con le scelte e la vita dell'Istituto "Cesare

Arici” e di altri eventuali Istituti scolastici gestiti, l’Assistente pastorale assicurerà la promozione di iniziative ed esperienze religiose, liturgiche e spirituali e l’accompagnamento pastorale del personale dipendente, degli studenti e delle loro famiglie.

L’Assistente pastorale, su invito del Presidente o della maggioranza del Consiglio, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; anche l’incarico di Assistente pastorale è assunto a titolo gratuito.

### **Art. 13 - Revisore o Collegio dei Revisori legali dei conti**

Il Revisore è nominato dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia. Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri, tutti nominati dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia che designa anche il Presidente del Collegio, dei quali almeno uno iscritto nel registro dei revisori legali ed almeno un altro in possesso dei requisiti previsti dalla legge per rivestire la carica di sindaco di società.

Compete al Revisore/Collegio dei Revisori:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e di quelle civili;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statutarie;
- c) verificare la contabilità e, quindi, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare fedelmente e compiutamente la situazione dell’Istituto ed i fatti avvenuti;
- d) predisporre la Relazione dei Revisori al bilancio consuntivo.

Al Revisore/Collegio possono essere affidate dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia o dal Consiglio di Amministrazione altre funzioni di vigilanza in ordine all’osservanza delle normative canoniche e civili.

La rinuncia del Revisore o dei membri (in caso di Collegio dei Revisori) è efficace dal momento in cui è accettata dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia. In caso di sostituzione del Revisore o di un membro del Collegio dei Revisori, il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio. Nel caso del Collegio dei Revisori, qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, anche per rinunce accettate dal Vescovo, decade l’intero Collegio.

Il Revisore/Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

La relazione del Revisore/Collegio dei Revisori è predisposta annualmente ed è trasmessa al Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia.

Qualora il Revisore/Collegio dei Revisori rilevi irregolarità nella gestione, il Presidente del Collegio dei Revisori ne informa tempestivamente il Presidente della Fondazione e, nel caso di irregolarità gravi, ne informa altresì il Vescovo, ove non abbia provveduto il Presidente della Fondazione.

### **Art. 14 - Segretario Generale**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, laddove lo reputi opportuno, un Segretario Generale, anche al di fuori dei suoi componenti del Consiglio, tra persone di documentata competenza organizzativa e gestionale.

La durata della carica è pari a 3 (tre) anni, rinnovabili, fatte salve sue dimissioni o eventuale revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale:

- a) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, provvede alla compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che devono essere approvati dal Consiglio stesso e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo;
- b) coadiuva altresì il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Consiglio stesso e con il Comitato Scientifico, qualora nominato, nella preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) organizza gli aspetti amministrativi e gestionali della Fondazione e coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione degli schemi di bilancio nonché nella gestione delle attività della Fondazione.

Per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, possono essere chiamati a svolgere detta funzione anche uno o più membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **Art. 15 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Preside dell'Istituto "Cesare Arici" e i Presidi degli eventuali Istituti scolastici gestiti, nomina, laddove lo reputi opportuno, un Comitato Scientifico, composto da almeno cinque componenti scelti fra personalità di alto profilo nel campo dell'istruzione, della ricerca, dell'economia e della cultura in genere.

Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione e nella definizione del programma scientifico e culturale della Fondazione e formula proposte in ordine agli indirizzi generali, culturali e pedagogici, della Fondazione stessa e dell'Istituto "Cesare Arici" e degli eventuali altri Istituti scolastici gestiti; per tale ragione, il Preside dell'Istituto "Cesare Arici" e i Presidi degli eventuali Istituti scolastici gestiti ne sono membri di diritto.

Il Comitato Scientifico dura in carica cinque anni e decade in ogni caso nel caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; i suoi membri possono essere riconfermati alla scadenza.

#### **Art. 16 - Regolamento**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, provvederà ad adottare uno o più Regolamenti per l'esecuzione del presente Statuto.

#### **Art. 17 - Estinzione**

In caso di estinzione della Fondazione, revocazione del riconoscimento civile e comunque in ogni altro caso di cessazione della Fondazione, il suo patrimonio legittimamente posseduto sarà devoluto ad Enti simili, ad Istituzioni Ecclesiastiche o a Fondazioni di culto e religione caratterizzati da una speciale attenzione all'educazione ed alla formazione della gioventù, secondo il giudizio esclusivo del Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia.

#### **Art. 18 - Norma finale**

Modificazioni al presente Statuto possono essere apportate solo dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di Brescia, su conforme parere del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto espressamente non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme previste dal diritto canonico e dalla legislazione italiana.

#### **Art. 19 - Norma transitoria**

Nel periodo di tempo necessario per ottenere il riconoscimento civile del presente Statuto da parte dei competenti uffici territoriali del Governo, si riconosce piena efficacia delle decisioni e delle attività deliberate e messe in atto dagli Organi della Fondazione, a norma del presente Statuto. Non appena si perfezionerà l'iter necessario per il riconoscimento civile del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione procederà quanto prima alla ratifica formale di quanto deliberato ed eseguito in fase transitoria, con apposita delibera.

Brescia, 30/01/2020